ORDINANZA N. 157 DEL 12/04/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VICOLO PONTE NUOVO - IL 15/04/24 – RESTRINGIMENTO SEDE STRADALE – PIATTAFORMA MOBILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

FM/**

VISTA la domanda presentata il 08/04/24 (protocollo n. 7.807) dal/la signor/a P.A. in qualità di proprietario/a dell'immobile sito in via XX Settembre, con la quale richiede il restringimento della sede stradale aperta al pubblico transito nei pressi dell'intersezione tra via via XX Settembre e via Pontenuovo, il giorno 15/04/24, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 per effettuare di manutenzione ordinaria all'immobile sito in loco;

ATTESO che in data 12/04/24 il titolare dell'impresa incaricata ad effettuare i lavori comunicava al Responsabile Area Tecnica che l'ingombro del cantiere sarà di metri 3,80 X 6,58 anziché di metri 2,50 X 6,00

VISTO il Decreto sindacale, n. 01 del 12/02/2024, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Il giorno di lunedì 15 aprile 2024, dalle ore 06:00 alle ore 22:00, nel tratto di strada denominata **VICOLO PONTE NUOVO,** sia ridotta la larghezza della sede stradale aperta al pubblico transito, per il posizionamento di un cantiere edile (avente lunghezza massima di metri 6,58 ed una larghezza non superiore a metri 3,80) necessario per il posizionamento di una piattaforma autocarrata,), istituendo:

- Senso unico alternato regolato da movieri
- Divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati.
- Riduzione del limite massimo della velocità a 30 Km/h;

al fine di effettuare, in piena sicurezza, i lavori di manutenzione del tetto dell'edificio sito in loco.

PRESCRIZIONI: garantire la regolare circolazione di un flusso veicolare da e per via XX SETTEMBRE e via CORRADINI

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.
- Se dovuta: l'autorizzazione per l'occupazione/manomissione di suolo pubblico, emessa dall'Ufficio Tecnico comunale (S.U.E.);

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Recintare e segnalare l'area chiusa al traffico;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- Oscurare/eliminare la segnaletica verticale/orizzontale non pertinente.

La segnaletica installata, nei tempi previsti dalla normativa vigente, **a cura del richiedente**, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

Il richiedente resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *Al Richiedente;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

e pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)